

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Inquadramento
superiore**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
- Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA FUCCI - Consigliere -

R.G.N. 9134/2023

Cron.

Rep.

Ud. 22/04/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9134-2023 proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ tutti
rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████;

- ricorrenti -

contro

██████████ ██████████ ██████████ S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato ██████████;

- controricorrente -

nonchè contro

██████████ ██████████ SOCIETA' COOPERATIVA in liquidazione coatta
amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████

- controricorrente -

2026

1989



nonchè contro

Numero registro generale 9134/2023

Numero sezionale 1989/2026

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ██████████ S.P.A.;

Numero di raccolta generale 18536/2026

- intimata - Data pubblicazione 08/06/2026

avverso la sentenza n. 6/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2023 R.G.N. 1779/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3079/2020 il Tribunale di Roma, nella contumacia della ██████████ s.p.a., aveva così provveduto: 1) aveva dichiarato l'improseguibilità del ricorso nei confronti di ██████████ 2) aveva accertato e dichiarato che i cinque lavoratori istanti (gli attuali ricorrenti per cassazione in epigrafe specificati), "sin dall'assunzione da parte di ██████████ avevano diritto ad essere inquadrati nel livello retributivo C1 CCNL della Mobilità/Area Attività ferroviarie"; 3) aveva accertato e dichiarato che gli stessi "per l'effetto, nel periodo lavorativo alle dipendenze della ██████████ hanno maturato a titolo di differenze sulle retribuzioni dirette, indirette e differite i seguenti crediti: euro 11.914,84, ██████████ euro 9.705,89, ██████████ euro 11.016,70, ██████████ euro 9.853,66, ██████████ euro 9.652,23, ██████████ 4) aveva condannato, "per l'effetto, le ██████████ in qualità di committente coobbligata in solido con l'appaltatrice, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 273/2003, al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dei suddetti importi, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo"; 5) aveva condannato "la predetta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite", come liquidate.



2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] s.p.a. contro la suddetta sentenza di primo grado e in sua riforma, nella persistente contumacia di [REDACTED] rigettava le domande proposte dai lavoratori appellati con il ricorso di primo grado; condannava in solido gli appellati a rifondere alla [REDACTED] s.p.a. le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, mentre compensava le spese di lite tra l'appellante e la Soc. Coop. [REDACTED] in l.c.a.

3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva: a) ciò che aveva deciso il primo giudice; b) una sintesi dei motivi dell'appello della [REDACTED] s.p.a.; c) che i lavoratori avevano resistito a tale gravame, chiedendone il rigetto; d) che si era costituita anche la liquidazione coatta amministrativa della [REDACTED] soc. cooperativa, lamentando di aver ricevuto la notifica dell'appello nonostante l'interruzione del giudizio di primo grado nei confronti di società ammessa alla procedura e la mancata riassunzione del giudizio da parte di alcuno, ma che si difendeva anche nel merito della domanda; e) che nonostante rituale notifica non si era costituita la [REDACTED] s.p.a., già contumace in primo grado.

4. Tanto premesso, la Corte giudicava infondato il primo motivo d'appello, con il quale la committente [REDACTED] s.p.a. lamentava che il giudice di primo grado non avesse interrotto il giudizio a seguito della dichiarazione di insolvenza della [REDACTED] (appaltatrice) ed avesse solo dichiarato improseguibile la domanda nei confronti di tale società, errando nel ritenere influente la dichiarazione di insolvenza sulla capacità processuale dell'imprenditore.



5. Inoltre, la Corte riteneva infondato anche il motivo con il quale l'allora appellante lamentava che lo stesso giudice avesse reputato applicabile il regime solidale di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, avesse escluso il beneficio di preventiva escussione ed avesse esteso tale regime alle ritenute erariali.

6. Per la Corte l'appello era, però, fondato nel merito della spettanza delle somme rivendicate dai lavoratori.

6.1. Premetteva in proposito che: "Secondo l'appellante il Tribunale aveva liquidato somme non solo già ottenute dai lavoratori con decreto ingiuntivo, ma altresì prive del dovuto supporto probatorio, sulla sola scorta di un principio di promozione automatica pretesamente maturato nel rapporto di lavoro presso l'appaltatrice [REDACTED]"

L'appellante censura in modo specifico, con ciò richiamando le altrettanto specifiche contestazioni della memoria difensiva di primo grado, non solo l'adibizione dei ricorrenti all'appalto de quo, ma anche l'omessa descrizione delle mansioni svolte e l'applicabilità della disposizione pattizia del passaggio dal livello retributivo C2 a quello C1 con 5 anni di anzianità, in particolare il possesso dei requisiti professionali e dei titoli necessari al passaggio di posizione".

7. Secondo la Corte questa censura andava condivisa in ordine alla mancata prova del passaggio di livello.

8. Avverso tale decisione i cinque lavoratori suddetti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

9. Resistono la [REDACTED] s.p.a. e la [REDACTED] Società Cooperativa in l.c.a. con distinti controricorsi, mentre



l'Amministrazione straordinaria di [REDACTED] s.p.a. è rimasta
mera intimata.

10. I ricorrenti e la [REDACTED] s.p.a. hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (indicato in ricorso con la lett. A), i ricorrenti deducono: "Inesistenza della notifica a mezzo pec del ricorso in appello a [REDACTED] s.p.a. in persona del suo legale rapp.te p.t. invece che all'Amministrazione Straordinaria di [REDACTED] S.p.A., in persona dei Commissari Giudiziali, in violazione degli artt. 15 c. 2, 19 e 32 c. 1 D.Lgs 8/7/1999 n. 270, nonché dell'art. 2 c. 2-bis del DL 347/2003 in riferimento agli artt. 145 e 291 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento, per improcedibilità dell'appello, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c."

2. Il motivo è inammissibile.

3. Occorre premettere che, nella propria sentenza, il Tribunale già aveva dato conto che alla prima udienza tenutasi davanti allo stesso "il difensore dei ricorrenti evidenziava inoltre che in data 4.2.2020 il Tribunale di Torino, con sentenza n. 34/2020, aveva dichiarato lo stato di insolvenza della [REDACTED] SpA, disponendo che l'esame dello stato passivo dovesse aver luogo il giorno 9.7.2020" (così a pag. 3 della sentenza di primo grado).

Considerava, quindi, nella propria motivazione, che: "La [REDACTED] società datrice di lavoro dei ricorrenti nel periodo compreso tra il 1°.7.2017 ed il 23.7.2019, si trova al momento



nella cd. "fase di osservazione", che è il periodo compreso tra la dichiarazione di insolvenza e l'apertura dell'amministrazione straordinaria o la declaratoria di fallimento", ma che in base alla normativa esaminata non ricorrevano "i presupposti per dichiarare l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 300 c.p.c.", e piuttosto "Le domande proposte dai ricorrenti in sede di ricorso introduttivo nei confronti della [REDACTED] devono dunque essere dichiarate improseguibili" (cfr. *in extenso* pagg. 4-5 della sent. n. 3079/2020).

4. Come accennato in narrativa, tale ultima statuizione del primo giudice non era impugnata dai lavoratori attuali ricorrenti per cassazione (che vi avrebbero avuto teorico interesse, in quanto soccombenti in rito sul punto), bensì era impugnata dall'unica appellante [REDACTED] s.p.a. con il primo motivo del suo appello.

4.1. In particolare, l'appellante, con tale censura, aveva lamentato che il primo giudice non avesse interrotto il giudizio a seguito della dichiarazione di insolvenza dell'appaltatrice [REDACTED] ma la Corte d'appello riteneva l'assunto dell'appellante "infondato atteso che la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 18 D.Lgs. 270/1999 postula una situazione aziendale di crisi solo provvisoria (nella nuova ottica, rispetto all'impianto del R.D. del 1942, volta a preservare l'azienda), affatto diversa da quella sottesa al suo fallimento, e alla quale consegue la sola impossibilità dell'impresa di gestire il proprio patrimonio in autonomia".

E, secondo la Corte, da tanto conseguiva "che correttamente il primo giudice ha riscontrato, sul piano processuale, la mera improseguibilità dell'azione nei confronti dell'appaltatrice, escludendo ogni riflesso sulla capacità



processuale della stessa e, indirettamente, su quella della committente, e perciò rigettando la domanda di interruzione del giudizio" (v. *in extenso* facciata 3 dell'impugnata sentenza).

5. Ora - premesso che anche tale ultima statuizione dei giudici di secondo grado, non è considerata, né, quindi, direttamente impugnata in questa sede di legittimità dagli attuali ricorrenti (v. pagg. 7-10 del ricorso per cassazione); né da altre parti -, le Sezioni unite di questa Corte hanno insegnato che: "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente" (così Cass., sez. un., sent. 20.7.2016, n. 14916 e n. 14917).

6. Ebbene, i ricorrenti deducono <l'inesistenza della notifica dell'appello effettuata genericamente con relata di notifica a mezzo pec del 25/11/20 a "██████████ S.p.A. in persona del legale rappresentante" e non all' "Amministrazione Straordinaria di ██████████ S.p.A. in persona dei commissari liquidatori", con specifica indicazione dei nomi>, e che la dedotta inesistenza della notifica dell'appello comportava



l'improcedibilità dell'appello (v. in particolare pag. 10 del ricorso per cassazione).

7. Rileva, tuttavia, il Collegio che dalla documentazione prodotta in proposito dagli stessi ricorrenti risulta che la notificazione del ricorso in appello della [REDACTED] s.p.a. è stata eseguita dal difensore di quest'ultima (certamente legittimato ad eseguire tale attività a mezzo p.e.c., il che comunque non pongono in dubbio i ricorrenti) e, come risulta dalla relativa ricevuta di consegna, il "messaggio" <indirizzato a [REDACTED] è stato consegnato nella casella di destinazione>. Peraltro, la difesa della [REDACTED] s.p.a. ha dedotto e documentato (a mezzo del prodotto "estratto pec [REDACTED] spa dall'elenco pubblico INI pec – del 16.5.23") che, il menzionato indirizzo corrisponde a quello pertinente a detta società.

8. Dunque, viepiù tenendo conto che detta società, secondo la sopra illustrata statuizione dei giudici del doppio grado del processo, sul punto concordi, benché dichiarata "in stato di insolvenza" (come specificato nell'epigrafe dell'impugnata sentenza), non aveva perduto la propria capacità processuale, i vizi della notificazione dell'atto d'appello in questione, solo ora dedotti dai ricorrenti, in base ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte non rientrerebbero in quelli che possono determinare l'inesistenza della stessa notifica.

8.1. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, e come premesso in narrativa, i giudici di secondo grado avevano ritenuto "rituale" tale notifica (v. primo cpv. alla facciata 3 dell'impugnata sentenza), ed i vizi della stessa sostenuti ora dai ricorrenti, a tutto voler concedere, avrebbero potuto indurre



(non l'inesistenza, ma) la nullità di tale notifica, e rispetto alla sola destinataria.

9. Tutto ciò considerato, occorre adesso sottolineare che la statuita "improseguibilità" delle domande dei ricorrenti, non appellata da questi ultimi e comunque confermata in secondo grado, non ha rivestito il benché minimo riflesso sulle soluzioni di merito dei giudici del doppio grado, pur se di opposto segno (di accoglimento in primo grado e di rigetto in secondo grado).

10. Si deve, allora, ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, donde l'inammissibilità della censura con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (così, *ex plurimis*, Cass. n. 25263/2023).

10.1. Pertanto, in assenza di qualsivoglia deduzione dei ricorrenti a riguardo, va affermata l'assenza di ogni interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile ex art. 100 c.p.c. dei ricorrenti ad impugnare in questa sede di legittimità la sentenza d'appello per un vizio al più di nullità di una notifica del ricorso in appello di altra parte e destinata non a loro, ma a parte rispetto alla quale già il primo giudice aveva statuito l'improseguibilità delle loro domande, con pronuncia da loro neppure appellata.



11. Con un secondo motivo (indicato con la lett. B) i ricorrenti deducono: "In subordine: inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in relazione al motivo di appello n. 5 sulla "non debenza delle somme richieste a titolo di differenze retributive, Mancata prova. Erroneità della sentenza di primo grado", per mancata impugnazione di tutte le parti della sentenza impugnata di Tribunale, indicate a pagg. 6-7, con conseguente passaggio in giudicato. Violazione ed omessa applicazione dell'art. 342 c.p.c., da parte della Corte d'Appello nelle motivazioni che si leggono alle pagg. 5-7 della sentenza di appello, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione di legge".

12. Tale censura è infondata.

13. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (così Cass. civ., Sez. un., 16.11.2017, n. 27199).



Tali principi sono stati in seguito costantemente confermati da questa Corte di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 6145/2022; n. 7081/2022; n. 33843/2021; n. 20066/2021; n. 12869/2020).

Numero registro generale 9134/2023

Numero sezionale 1989/2026

Numero di raccolta generale 18536/2026

Data pubblicazione 08/06/2026

14. Rileva, quindi, il Collegio che la parte in "DIRITTO" del ricorso in appello della [REDACTED] s.p.a. esordisce con la seguente premessa: "Nel rispetto del requisito della specificità dei motivi di gravame previsto dall'art. 434 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 134 del 2012, l'odierna appellante preliminarmente precisa che nel presente appello saranno indicate le parti ed i capi di sentenza gravata, con individuazione specifica delle violazioni delle norme procedurali e/o di diritto commesse dal Giudice di prime cure, proponendo la soluzione in facto e in iure che quest'ultimo avrebbe dovuto adottare e delineando, infine, il "programma" di sentenza da sottoporre all'esame del Giudice di appello".

A tale premessa segue l'indicazione in apposito elenco "dei punti e dei capi della sentenza impugnata che si vogliono riformare", tra i quali sub punto iv), per quello che qui interessa, la "parte in cui, senza alcun accertamento istruttorio, afferma apoditticamente che i dipendenti hanno lavorato alle dipendenze della [REDACTED] svolgendo mansioni di livello C2 e che è fondato il diritto a vedersi riconoscere il livello C1 richiesto" (così tra la pag. 3 e la pag. 4 dell'atto di appello).

Inoltre, nel motivo d'appello contraddistinto con il n. 5 ("Sulla non debenza delle somme richieste a titolo di differenze retributive. Mancata prova. Erroneità della sentenza di primo grado"), sul quale s'incentra il motivo di ricorso per cassazione ora in esame, l'allora appellante deduceva, tra l'altro, che:



“Controparte ha richiesto la condanna della Società convenuta al pagamento delle retribuzioni *medio tempore* maturate senza allegare conteggi, senza precisare quali sarebbero le voci accessorie da monetizzare, senza specificare le norme in base alle quali si dovrebbero quantificare le debenze reclamate e senza neppure riservarsi di quantificarne l’entità in corso di causa. Si tratta di un insieme di omissioni che rendono chiaramente inammissibile la domanda, soprattutto se si tiene conto di quanto segue. ...” (così alla pag. 15 del ricorso in appello, ma v. *in extenso* le pagg. 14-15 dell’atto in cui è esposto il motivo n. 5).

15. Orbene, notato che non risulta che gli attuali ricorrenti avessero eccepito l’inammissibilità dell’avverso appello per difetto di specificità di tutti o qualcuno dei suoi motivi (compreso quello n. 5), condivisibilmente la Corte distrettuale ha ritenuto che l’appellante avesse censurato “in modo specifico” la sentenza di primo grado (anche) sui punti sopra precisati.

Rileva, del resto, il Collegio che, come rammostra l’esteso sviluppo della censura ora in esame (v. pagg. 11-16 del ricorso per cassazione), le deduzioni attuali dei ricorrenti, più che dirette a sostenere l’inammissibilità dell’appello avverso in punto di specificità, sono volte a replicare nel merito a quanto sostenuto dall’allora impugnante o a criticare, sempre nel merito, le valutazioni poi espresse dai giudici di secondo grado.

16. Con un terzo motivo (contraddistinto come B1) deducono i ricorrenti: “In ulteriore subordine, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi



17. Tale motivo è inammissibile.

18. Rileva, difatti, il Collegio che tale censura, impostata esclusivamente in chiave di violazione o falsa applicazione di una sola norma collettiva, ossia, dell'art. 26 CCNL Area Contrattuale AF, ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., come chiaramente emerge dal suo svolgimento (v. pagg. 16-19 del ricorso), oscilla tra la generica deduzione di anomalie motivazionali (attribuendosi alla Corte territoriale affermazioni giudicate "apodittiche") e una critica dell'accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale (non consentita in questa sede).

18.1. Per altro verso, il terzo motivo neppure coglie pienamente la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza che, più che su un difetto di prova, è basata ancor prima su un riscontrato difetto di allegazione da parte dei lavoratori ricorrenti.

La Corte territoriale, in sintesi, pur avendo ritenuto "documentati i vari cambi appalto nell'ambito dello stesso servizio presso il committente [REDACTED] spa ...", ha considerato che "i ricorrenti nulla di specifico deducono, e conseguentemente provano, proprio riguardo alle mansioni concretamente svolte, dato particolarmente rilevante tenuto conto che l'invocato articolo 26 del contratto collettivo ("Classificazione del personale") prevede, per il passaggio dalla posizione retributiva C2 a quella C1 (oggetto della domanda che ha introdotto il presente giudizio), non solo il decorso di 5 anni nelle stesse mansioni di C2, ma il possesso di determinati



requisiti professionali, che i ricorrenti deducono solo genericamente di possedere".

Inoltre, dopo aver riportato parte del tenore testuale del cit. art. 26 "Per le figure professionali del livello tecnico", la Corte ha "osservato che parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare lo svolgimento di mansioni, legate alla figura professionale di tecnico proprie del livello di appartenenza, connotate dal grado di competenza/professionalità e dal possesso dei requisiti stabiliti per l'eventuale avanzamento di livello, indicando tali competenze e tali requisiti, nonché allegando di averli mantenuti con continuità per tutti i 5 anni richiesti dalla norma di posizione".

Ha, però, ritenuto che: "Nulla di tutto ciò è stato specificamente dedotto; né emerge su quali elementi il primo giudice abbia fondato l'accertamento del diritto al richiesto avanzamento; le stesse prove testimoniali articolate in ricorso vertono su capitoli valutativi, ovvero genericamente formulati, ovvero ancora meramente riproduttivi del testo pattizio". In proposito, la Corte ha trascritto taluni dei capitoli di prova in questione, ma ha giudicato tali "circostanze talmente generiche, nonché indistintamente riferite a tutto il gruppo di ricorrenti e non al singolo profilo professionale, da non consentire la valutazione sottesa alla previsione pattizia del conseguimento automatico del superiore livello retributivo decorsi i 5 anni di anzianità in C2. Né è dato riscontrare un accertamento delle mansioni svolte in C2 (con riferimento a specifici requisiti eventualmente utilizzabili per la progressione di livello) nella sentenza del Tribunale di Roma n. 1563/2021 sopra richiamata".



19. Con il quarto motivo (indicato con la lett. C) i ricorrenti denunciano "in ulteriore subordine": "Omesso esame sul fatto decisivo per il giudizio, e di prove documentali, oggetto di discussione tra le parti, relativo a lettere di assunzione e buste paga dei lavoratori, non contestate dall'appellante [REDACTED] Violazione ed omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.".

20. Anche tale motivo è inammissibile.

21. I ricorrenti assumono che: "La Corte d'Appello è pervenuta all'inammissibile ed erroneo accoglimento dell'appello, ignorando totalmente le prove documentali decisive, allegate in 1° grado dai ricorrenti, ossia lettere di assunzione e buste paga, che provano il raggiungimento dei quattro anni di anzianità nella posizione retributiva 2, dal primo anno di attività (in relazione all'art. 26 del CCNL), non contestate da [REDACTED]

Trattasi di deduzioni analoghe, se non sovrapponibili, a quelle svolte nell'esposizione del terzo motivo.

22. Osserva, allora, il Collegio che, a tacer d'altro, i fatti che i cennati documenti comproverebbero per ognuno dei cinque lavoratori non potrebbero reputarsi decisivi ai fini di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., perché, secondo la stessa difesa dei ricorrenti, dimostrerebbero solo la permanenza degli stessi in una determinata posizione retributiva per un certo numero di anni (peraltro, nella censura in esame si parla del "raggiungimento dei quattro anni di anzianità nella posizione retributiva 2", mentre nel precedente terzo motivo è richiamata la norma collettiva, trascritta anche



dalla Corte distrettuale, dove invece è scritto "raggiungimento di 5 anni di anzianità nella posizione retributiva 2").

In altre parole, i ricorrenti non considerano che, come già posto in luce nell'esaminare il terzo motivo, la Corte d'appello, in base al tenore testuale dell'art. 26 del CCNL, ha ben evidenziato che, ai fini dell'inquadramento nel livello retributivo superiore, non è sufficiente il mero "decorso di 5 anni nelle stesse mansioni di C2", ma doveva essere anche allegato, prima che provato, per ognuno dei ricorrenti, il concreto "svolgimento di mansioni, legate alla figura professionale di tecnico, proprie del livello di appartenenza, connotate dal grado di competenza/professionalità e dal possesso dei requisiti stabiliti per l'eventuale avanzamento di livello, indicando tali competenze e tali requisiti, nonché allegando di averli mantenuti con continuità per tutti i 5 anni richiesti dalla norma per il passaggio di posizione".

Ma, come pure già detto, in ordine a tutti questi ulteriori aspetti (decisivi al pari del requisito temporale), la Corte di merito ha, però, riscontrato un difetto di specifica allegazione, sicché i ricorrenti neppure potrebbero giovare dell'asserita non specifica contestazione ex art. 115, comma primo, c.p.c. della controparte █████ in proposito. Inoltre, essi riferiscono la non contestazione di detta società solo ai citati documenti da loro prodotti, senza precisare da quali atti della controparte dovrebbe trarsi tale non contestazione.

22.1. Infine, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della *relevatio ab onere probandi*, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto



al medesimo riservato ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (così, *ex multis*, Cass. n. 3680/2019; Sez. un. n. 24418/2010).

Orbene, non considerano i ricorrenti che la Corte distrettuale aveva attribuito all'allora appellante una censura formulata "in modo specifico", a mezzo di richiamo alle "altrettanto specifiche contestazioni della memoria difensiva di primo grado", circa i profili sopra visti.

23. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente [REDACTED] s.p.a., delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Invece, vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute in questa sede dalla [REDACTED] soc. cooperativa in l.c.a., alla quale deve ritenersi sia stato notificato il ricorso per cassazione quale mera denuncia di lite. Deve, infatti, ribadirsi che: "In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro la sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di *litis denuntiatio*, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite" (così, tra le altre, Cass. n. 32705/2023; n.8491/2023). In tal senso, occorre considerare che già il primo giudice, diversamente rispetto a quanto deciso circa la [REDACTED] s.p.a., aveva dato conto che alla prima udienza il difensore della cooperativa [REDACTED] aveva rappresentato che detta società cooperativa era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, come da decreto prodotto in copia, sicché veniva disposta l'interruzione del giudizio nei confronti della sola [REDACTED] (v. pag. 3 della



sentenza n. 3079/2020 del Tribunale di Roma e facciata 2 della sentenza qui impugnata). Detta società cooperativa era stata poi, sì coinvolta nel secondo grado di giudizio, ma la Corte d'appello aveva, tra l'altro, constatato che l'allora appellante [redacted] s.p.a. non aveva "svolto domande nei suoi confronti pur avendole notificato il ricorso" (v. facciata 7 dell'impugnata sentenza); né i ricorrenti per cassazione hanno qui contestato tali pregresse statuizioni oppure formulato motivi o richieste di sorta che riguardino la cooperativa in l.c.a.

Numero registro generale 9134/2023
Numero sezionale 1989/2026
Numero di raccolta generale 18536/2026
Data pubblicazione 08/06/2026

Nulla, infine, dev'essere disposto quanto alle spese tra le parti qui costituite e la [redacted] in amministrazione straordinaria, rimasta mera intimata.

23.1. Nondimeno, i ricorrenti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente [redacted] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge; dichiara irripetibili le spese sostenute in questa sede dalla [redacted] Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a



titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, Numero sezionale 1989/2026,
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Numero di raccolta generale 18536/2026
Data pubblicazione 08/06/2026

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 22 aprile
2026.

La Presidente

Margherita Maria Leone

